



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giorno 20 del mese di dicembre DUEMILADICIANNOVE

IL GIUDICE MONOCRATICO dott. D. MASCOLO  
PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI  
II SEZIONE PENALE

Con la presenza del PM. Dott. Bretone  
Con l'assistenza del cancelliere dott.ssa R. Anastasia

Ha pronunciato, mediante lettura integrale, la seguente

S E N T E N Z A

Nella causa penale di primo grado  
Contro

**Borrega Daniele**, nato in Taranto il 11.11.1970 ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. G. Iannacone - libero già presente oggi non comparso - difeso di fiducia dagli avv. G. Iannacone e Michele Laforgia, assenti sostituiti giusta delega orale dall'avv. Andrea Di Comite;

**Beltramo Susanna**, nata a Roma il 30.10.1955 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. F. Bartolini Baldelli - libera assente, - difesa di fiducia dagli avv. F. Bartolini Baldelli e Giacomo Satta, assenti sostituiti giusta delega orale dall'avv. Andrea Di Comite;

**Pavesi Maurizio**, nato a Roma il 5.9.1957 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. C. Botti - libero già presente oggi non comparso, - difesa di fiducia dall'avv. C. Botti, assente sostituito giusta delega orale dall'avv. Stefano Starita;

**Merrill Lynch International**, in persona del legale rappresentante pro tempore Marco Morelli, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. F. Mucciarelli difesa di fiducia dagli avv. F. Mucciarelli e M. Calleri, assenti sostituiti giusta delega orale dall'avv. Andrea Di Comite;

N. 7311/2009 R.G.P.M.  
N. 714/2015 R.G. Trib.  
N. 5180/2019 Reg. Sent.

DEPOSITATA IN UDIENZA

il 19-03-2020

TRASMESSA AL P.G. 20.3.20

COMUNICATA IL \_\_\_\_\_

Appello o ricorso per cassazione

il \_\_\_\_\_

Trasmissione atti in Corte App./

Cass. il \_\_\_\_\_

Trasmesso estratto al contumace

il \_\_\_\_\_

notificato il \_\_\_\_\_

SENTENZA IRREVOCABILE

il \_\_\_\_\_

Scheda per \_\_\_\_\_

redatta il \_\_\_\_\_

N. \_\_\_\_\_ Camp. Penale

N. \_\_\_\_\_ Reg. Esec.

Procura Repubblica di Bari

Estratto Sentenza trasmessa

a \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_

N.Rep. \_\_\_\_\_

N. \_\_\_\_\_ Mod. 71 M.E.

Atti Giud. del \_\_\_\_\_

Art. N. \_\_\_\_\_ Mod. 9

Camp. Civ. N. \_\_\_\_\_

Comunicazione ex art.27 reg.es.

cpp il \_\_\_\_\_

## IMPUTATI

*Ved. foglio all.*

### CONCLUSIONI DELLE PARTI

**P.M.:** non doversi procedere per intervenuta prescrizione per le persone fisiche e sanzione amministrativa di euro 100.000,00 alla Merrill Lynch International

**DIFESA DI BORREGA:** assoluzione ex art.129 comma 2° c.p.p. perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto in via subordinata n.d.p. per prescrizione

**DIFESA DI BELTRAMO:** assoluzione ex art.129 comma 2° c.p.p. perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto in via subordinata n.d.p. per prescrizione

**DIFESA DI PAVESI:** assoluzione ex art.129 comma 2° c.p.p. perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto in via subordinata n.d.p. per prescrizione

**DIFESA DI MERRILL LYNCH INTERNATIONAL:** esclusione della responsabilità dell'ente ex art.66 D. L.vo 231/2001 in subordine ex art.67 D. L.vo 231/2001

**A) del delitto p. e p. dagli artt. 61 n. 7 e 9, 81 cpv, 110- 640 c. 1 e 2 n. 1, c. p., per avere, in concorso tra loro con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso,**

- Borrega Daniele in qualità di funzionario della Merrill Lynch Bank di Londra, con poteri di firma e di rappresentanza;  
Pavesi Maurizio quale socio della Fincon srl con sede in Napoli e rappresentante con procura fino al 20.2.2000 della Merrill L.
- Beltramo Susanna quale legale dello studio Beltramo di Roma incaricato dalla Regione Puglia con delibera n. 1128 dell'8.8.2002 legale per il diritto italiano

**con artifici e raggiri consistiti:**

**il Borrega**

- **nel proporre** la M.L. da lui rappresentata alla Regione Puglia come consulente finanziario in grado di ristrutturare il debito pugliese;
- **nel proporre** prodotti finanziari in Italia e fuori dalla sede bancaria senza essere iscritto nell'albo dei promotori finanziari detenuto dalla CONSOB;
- **nell'attestare falsamente**, con note del 2 luglio 2002 (ALL. 6) e nota del 30.7.2002 (ALL. 13) la sussistenza delle condizioni di **convenienza economica** per l'Ente territoriale (previste dall'art. 41 c. 2 L. 28 dicembre 2001 n. 488) per l'emissione obbligazionaria di Bond per 600 milioni di euro sia in termini assoluti che rispetto ad un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti, sia a tasso fisso che variabile, sia ammortizzabile linearmente sia a "bullet", a tal fine **omettendo dolosamente di informare la Regione Puglia**
  - dell'incidenza delle commissioni di collocamento delle obbligazioni per E 2.700.000,00;
  - dei costi impliciti (mispricing) gravanti sulla Regione Puglia in ragione dello squilibrio contrattuale tra le due controparti ammontante a E 6.035.979,00, e costituente il profitto realizzato dalle controparti bancarie all'atto stesso della stipula dello swap;
  - dell'inutilità del contratto di swap che così come strutturato non copriva la Regione Puglia dall'aumentare dei tassi di interesse con vantaggio esclusivo della banca;
- **nel contravvenire all'obbligo** che grava sull'istituto bancario (sia in ragione del diritto italiano (T.U.F., Reg. Intermediari, comunicazioni CONSOB ecc, che inglese) di comportarsi con diligenza, correttezza e professionalità nonché di informare compiutamente il cliente sulle operazioni finanziarie proposte e in particolare **omettendo di informare e spiegare al suo cliente elementi essenziali dell'operazione finanziaria e in particolare** che:
  - il contratto stipulato era stipulato in violazione di legge (art 41 L.448/01) prevedendo sia il sinking fund sia lo swap, nonchè nullo per non aver previsto il diritto di recesso per i contratti stipulati fuori sede e per aver introdotto un rischio aleatorio unilaterale (rischio default sui titoli del sinking fund)
  - ai contratti si applicava il diritto inglese;
  - le rate di ammortamento del capitale sarebbero state investite in un fondo (Sinking Fund) detenuto all'estero e sottratto alla giurisdizione italiana;
  - che M.L. avrebbe potuto investire le rate ricevute a suo piacimento su un

paniere di titoli (anche a rischio) concordato preventivamente con la Regione Puglia trattenendo tutti gli utili ( o accollandosi le eventuali perdite) e senza corrispondere alcun corrispettivo per la disponibilità del danaro ma lasciando la Regione Puglia esposta al rischio illimitato di default delle società e/o enti;

- che la garanzia che la M.L. avrebbe rimborsato il capitale di 600.000,00 euro alla scadenza dei venti anni era fornita da M.L. Inc nello stato del Delaware (paradiso fiscale) e sottoposta al diritto dello Stato di New York;

■ **nel non assumere alcun obbligo di comunicazione periodica** alla R.P. in ordine alla scelta e all'andamento dei titoli acquistati nel sinking fund;

● **nel far sottoscrivere** al funzionario della Regione Puglia Sansò Salvatore un contratto in lingua inglese, lingua da lui non conosciuta, senza idonea traduzione italiana, e senza spiegargli i contenuti del negozio;

● **nel consigliare** alla Regione Puglia di farsi assistere da studi legali di comprovata fama internazionale (studio Beltramo e Allen & Overy) omettendo di comunicare che gli stessi avevano con M.L. rapporti professionali duraturi **nell'avvalersi** nella contrattazione con la Regione P. per la vendita di prodotti derivati della società FINCON non in possesso della qualifica di promotore finanziario, secondo le norme di legge, e pertanto non iscritta all'albo dei promotori ai sensi del T.U.F.

● nel non riconoscere alla R.P. il **diritto di recesso** dal contratto stipulato fuori sede.

**il Pavesi**

**n**el partecipare alla contrattazione finanziaria con la R.P. quale rappresentante della M.L. con procura valida solo fino al 20.2.2000 e quale socio della Fincon srl con sede in Napoli, società non in possesso della qualifica di promotore finanziario, secondo le norme di legge, e pertanto non iscritta all'albo dei promotori ai sensi del T.U.F.11

**la Beltramo**

- **nel prestare assistenza legale** alla Regione Puglia senza comunicare alla stessa di essere in rapporti professionali con la controparte;
- **nel non informare** il proprio cliente dei problemi giuridici sottostanti alla stipula del contratto di arnotizing swap e in particolare dei profili di nullità e annullabilità, dell'applicazione della normativa inglese, delle difficoltà di una eventuale azione legale da esperire in Inghilterra, della difficoltà di agire nei confronti della società americana per il recupero della garanzia;
- **nel non pretendere** che il proprio cliente ricevesse adeguate informazioni sulle operazioni finanziarie proposte da M.L. così come previsto dalla legge;
- **nel redigere le bozze delle delibere regionali** sempre accogliendo acriticamente le proposte di M.L.

**inducessero in errore i funzionari della Regione Puglia e l'intera Giunta regionale** che approvava e sottoscriveva, fidandosi delle continue rassicurazioni dell'istituto bancario, tutte le proposte contrattuali da M.L. effettuate relative a E 600 milioni di bond da emettere sul mercato internazionale con contratto di arnotizing swap per la restituzione del

capitale, creazione del Sinking fund e contratto di swap sugli interessi, senza comprendere affatto, neanche in modo elementare, quale tipo di operazione finanziaria avessero sottoscritto così procurando alla Merrill Lynch **l'illecito profitto** pari (tenendo conto delle due operazioni non più separabili) a € 73.282.449 26 di cui € 30.781.630,26 per differenziale swap; E 15.814.599 di extrarendimento, E 24.844.000,00 di mispricing, E 1.749.075,00 per sostituzione titolo telecom, E 47.736,00 per onorari studio legale Beltramo, € 45.000,73 per onorari studio Allen & Overy, più la garanzia del rischio default non quantificata con danno patrimoniale per la Regione Puglia;

con l'aggravante di aver cagionato all'ente territoriale un danno di rilevante gravità e di avere commesso il fatto contro pubblici ufficiali.

Acc in Bari con condotta dal 1999 ad oggi perdurante

#### Capo b)

• **BORREGA DANIELE, PAVESI MAURIZIO, BELTRAMO SUSANNA**, (Zecchi Claudio stralciato)

del delitto p. e p. dagli artt. 61 n. 7 e 9, 81 cpv, 110 - 640 c. 1 e 2 n. 1, c. p., per avere con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso e previo accordo tra loro, **BORREGA Daniele**, nella sua qualità di funzionario della Merrill Lynch Bank di Londra con poteri di firma e di rappresentanza;

**ZECCHI Claudio**, nella sua qualità di funzionario della Dexia-Crediop di Roma;  
Pavesi Maurizio quale socio della Fincon srl con sede in Napoli e rappresentante con procura fino al 20.2.2000 della Merrill L.

Beltramo Susanna quale legale dello studio Beltramo di Roma incaricato dalla Regione Puglia con delibera n. 1128 dell'8.8.2002 legale per il diritto italiano

con artifici e raggiri

consistiti nel il Borrega e lo

Zecchi

- nel proporre la M.L. da lui rappresentata alla Regione Puglia come consulente finanziari' in grado di ristrutturare il debito pugliese;
- nel proporre prodotti finanziari in Italia e fuori dalla sede bancaria senza essere iscritto nell'albo dei promotori finanziari detenuto dalla CONSOB;
- nell'attestare falsamente, - con note a firma Borrega del 10.4.2003 (ALL. n. 48) e del 27.11.2003 (All. 54), con note della Dexia del 25.11.2003 a firma Betti (All. 52) e del 15.10.2003 (ALL. 49) - la sussistenza delle condizioni di convenienza economica per l'Ente territoriale (previste dall'art. 41 c. 2 L. 28 dicembre 2001 n. 488) per l'emissione obbligazionaria di Bond per 270 milioni di euro al fine di estinguere un mutuo passivo con la CREDIOP da effettuarsi tramite la riapertura dell'operazione di 600 milioni di euro di cui al capo a)

omettendo dolosamente di informare la Regione Puglia

- dell'incidenza delle commissioni di collocamento delle obbligazioni per E 1.080.000,00;
- dei costi impliciti (mispricing) gravanti sulla Regione Puglia in ragione dello squilibrio contrattuale tra le due controparti ammontante a E 18.808.430,00 ( e cioè pari a E 24.844.409 per le due operazioni ormai unificate) , e costituente il profitto realizzato dalle controparti bancarie all'atto stesso della stipula dello swap;
- dell'inutilità del contratto di swap che così come strutturato non copriva la Regione Puglia dall'aumentare dei tassi di interesse con vantaggio esclusivo della banca;

■ **nel contravvenire all'obbligo** che grava sull'istituto bancario (sia in ragione del diritto italiano (T.U.F., Reg. Intermediari, comunicazioni CONSOB ecc, che inglese) di comportarsi con diligenza , correttezza e professionalità nonché di informare compiutamente il cliente **sulle operazioni finanziarie proposte** e in particolare **omettendo di informare e spiegare al suo cliente elementi essenziali dell'operazione finanziaria e in particolare che:**

- il contratto stipulato era stipulato in violazione di legge (art 41 L.448/01) prevedendo sia il sinking fund sia lo swap, nonché nullo per non aver previsto il diritto di recesso per i contratti stipulati fuori sede e per aver introdotto un rischio aleatorio unilaterale (rischio default sui titoli del sinking fund)
- ai contratti si applicava il diritto inglese;
- le rate di ammortamento del capitale sarebbero state investite in un fondo (Sinking Fund) detenuto all'estero e sottratto alla giurisdizione italiana;
- che M.L. avrebbe potuto investire le rate ricevute a suo piacimento su un paniere di titoli (anche a rischio) concordato preventivamente con la Regione Puglia trattenendo tutti gli utili ( o accollandosi le eventuali perdite) e senza corrispondere alcun corrispettivo per la disponibilità del danaro ma lasciando la Regione Puglia esposta al rischio illimitato di default delle società e/o enti;

■ che la garanzia che la M.L. avrebbe rimborsato il capitale di 600.000,00 euro alla scadenza dei venti anni era fornita da M.L. Inc nello stato del Delaware (paradiso fiscale) e sottoposta al diritto dello Stato di New York;

- **nel non assumere alcun obbligo di comunicazione periodica** alla R.P. in ordine alla scelta e all'andamento dei titoli acquistati, con evidente violazione dei più comuni canoni di trasparenza e buona fede;
- **nel far sottoscrivere** al funzionario della Regione Puglia Sansò un contratto in lingua inglese, lingua da lui non conosciuta, senza idonea traduzione italiana, e senza spiegargli i contenuti del negozio;
- **nel consigliare** alla Regione Puglia di farsi assistere da studi legali di comprovata fama internazionale (studio Beltramo e Allen & Overy) omettendo di comunicare che gli stessi avevano con M.L. rapporti professionali duraturi
- **nell'avvalersi** nella contrattazione con la Regione P. per la vendita di prodotti derivati della

società FINCON non in possesso della qualifica di promotore finanziario, secondo le norme di legge, e pertanto non iscritta all'albo dei promotori ai sensi del T.U.F.

- **nell' attestare falsamente** che il costo connesso alla rimozione di un titolo TELECOM dal "paniere" del sinking fund (per sostituirlo con il titolo ENEL) costituito dagli oneri derivanti dall'eliminazione delle sottostanti posizioni di copertura in essere, come previsti nel contratto stesso del sinking fund, è stato assorbito dal minor tasso di rendimento richiesto agli investitori sul nuovo prestito obbligazionario (ridottosi da Euribor + 0,40% a Euribor + 0,35%), determinavano per la Regione Puglia un maggior esborso pari ad E 2.052.000,00, annullando, di fatto, il vantaggio derivante dall'emissione obbligazionaria sopra la pari (100,76%),

- nel non riconoscere alla R.P. il **diritto di recesso** dal contratto stipulato fuori sede.

### il Pavesi

**N**el partecipare alla contrattazione finanziaria con la R.P. quale rappresentante della M.L. con procura valida solo fino al 20.2.2000 e socio della Fincon srl con sede in Napoli, società non in possesso della qualifica di promotore finanziario, secondo le norme di legge, e pertanto non iscritta all'albo dei promotori ai sensi del T.U.F.1

### la Beltramo

- **nel prestare assistenza legale** alla Regione Puglia senza comunicare alla stessa di essere in rapporti professionali con la controparte;
- **nel non informare** il proprio cliente dei problemi giuridici sottostanti alla stipula del contratto di arnotizing swap e in particolare dei profili di nullità e annullabilità, dell'applicazione della normativa inglese, delle difficoltà di una eventuale azione legale da esperire in Inghilterra, della difficoltà di agire nei confronti della società americana per il recupero della garanzia;
- nel non pretendere che il proprio cliente ricevesse adeguate informazioni sulle operazioni finanziarie proposte da M.L. così come previsto dalla legge.
- **nel redigere le bozze delle delibere regionali** sempre accogliendo acriticamente le proposte di M.L.

**inducevano in errore i funzionari della Regione Puglia e l'intera Giunta regionale** che approvava e sottoscriveva, fidandosi delle continue rassicurazioni dell'istituto bancario, tutte le proposte contrattuali da M.L. effettuate relative alla emissione di bond sul mercato internazionale per E 270 milioni con contratto di arnotizing swap per la restituzione del capitale, creazione di un sinking fund e contratto di swap sugli interessi, senza comprendere affatto, neanche in modo elementare, quale tipo di operazione avevano sottoscritto così procurando alla Merrill Lynch **l'illecito profitto** pari (tenendo conto delle due operazioni non più separabili) **a E 73.282.449,26** di cui E 30.781.630,26 per differenziale swap; C 15.814.599 di extrarendimento, 24.844.000,00 di mispricing, C 1.749.075,00 per sostituzione titolo telecom, E 47.736,00 per onorari studio legale Beltramo, E 45.000,73 per onorari studio Allen & Overy, più la garanzia del rischio default non quantificata con danno patrimoniale per la Regione Puglia;

con l'aggravante di aver cagionato all'ente territoriale un danno di rilevante gravità e di avere commesso il fatto contro pubblici ufficiali.

13  
Acc in Bari con condotta dal 25.11.2003

ad oggi perdurante.

CAPO C

MERRILL LYNCH INTERNATIONAL

dell'illecito amministrativo p.p. dagli artt. 5 c. 1 lett. A), 6, 21, 24 D. Lvo 8 giugno 2001 nr. 231, in relazione all art. 640 comma 2 n. 1, 61 nr. 7 c.p., per non avere, prima della commissione dei fatti ascritti ai capi a) e b) dell'imputazione commessi:

- da persone che hanno agito in virtù di un rapporto di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale o da persone che esercitano anche di fatto la gestione e il controllo dello stesso
- nel suo interesse e vantaggio

dimostrato di aver adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quelli verificatisi, con ciò traendo dalla condotta delittuosa dei predetti un profitto di rilevante entità

acc in Bari con condotta dal 1999 ad oggi perdurante

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

All'esito dell'udienza preliminare del 14 ottobre 2014 veniva disposto il rinvio a giudizio innanzi a questo Tribunale di Borrega Daniele, Beltramo Susanna, Pavesi Maurizio e della Merrill Lynch International onde rispondere di quanto ad essi contestato in epigrafe, giusta decreto emesso dal Gup presso il Tribunale di Bari.

Il giudizio si articolava nelle seguenti udienze:

- Udienza del 12 febbraio 2015 nella quale venivano depositate istanze di costituzione di parte civile da parte dell'Adusbef Nazionale e dell'Adusbef Puglia.
- Udienza del 12 marzo 2015 nella quale le difese degli imputati richiedevano escludersi le predetti parti civili.
- Udienza del 7 maggio 2015 nella quale questo giudicante rigettava entrambe le istanze di costituzione di parte; all'esito veniva dichiarato aperto il dibattimento e venivano ammessi i mezzi istruttori richiesti dalle parti.
- Udienza del 16 ottobre 2015 nella quale veniva espletato l'esame del consulente tecnico del Pubblico Ministero dottor Cassano Massimiliano.
- Udienza del 15 gennaio 2016 che risultava di mero rinvio su richiesta della difesa dell'imputato Borrega Daniele.
- Udienza del 15 aprile 2016 che risultava di mero rinvio su richiesta della difesa dell'imputato Borrega Daniele.
- Udienza del 17 giugno 2016 nella quale veniva espletato il controesame da parte delle difese del consulente tecnico del Pubblico Ministero dottor Cassano Massimiliano.
- Udienza del 4 novembre 2016 nella quale veniva espletato l'esame del consulente tecnico del Pubblico Ministero Benini Nicola.
- Udienza del 27 gennaio 2017 che risultava di mero rinvio su richiesta delle difese.
- Udienza del 3 marzo 2017 nella quale veniva espletato il controesame da parte delle difese del consulente tecnico del Pubblico Ministero dottor Benini Nicola e la difesa dell'imputato Borrega Daniele depositava la documentazione indicata nel verbale di udienza.
- Udienza del 7 luglio 2017 nella quale venivano acquisiti ex art. 512 c.p.p. i verbali di sommarie informazioni testimoniali rese dal defunto Spinelli Rocco in data 6 luglio 2009, 1 ottobre 2009, 10 novembre 2009 e 10 dicembre 2009 e venivano espletati gli esami dei testi del Pubblico Ministero Palese Rocco e Sansò Salvatore.

- Udienza del 22 settembre 2017 nella quale venivano espletati i controesami dei testi del Pubblico Ministero Palese Rocco e Sansò Salvatore.
- Udienza del 24 novembre 2017 nella quale con il consenso delle parti in luogo dell'escussione dei testi dell'accusa il colonnello della Guardia di Finanza Paiano Salvatore, il luogotenente Milillo Angelo ed il luogotenente Quagliana Stefano venivano acquisite le annotazioni di polizia dagli stessi redatti con riserva di controesame in favore delle difese alla successiva udienza.
- Udienza del 26 gennaio 2018 nella quale veniva espletato il controesame del luogotenente Quagliana Stefano; all'esito le difese rinunciavano al controesame dei predetti testi Paiano Salvatore e Milillo Angelo, il Pubblico Ministero dichiarava di rinunciare all'ultimo teste della sua lista prof. Chiona Vincenzo Vito, le difese attestavano che nessuno degli imputati intendeva sottoporsi ad esame e la difesa dell'imputata Beltramo Susanna dichiarava di rinunciare all'escussione di tutti i testi della sua lista fatta eccezione per il suo consulente di parte.
- Udienza del 13 aprile 2018 nella quale veniva espletato l'esame del consulente tecnico delle difese di Borrega Daniele e della Merrill Lynch International professor Maspero Davide.
- Udienza del 18 maggio 2018 nella quale il Pubblico Ministero dichiarava di rinunciare al controesame del consulente tecnico delle difese di Borrega Daniele e della Merrill Lynch International professor Maspero Davide e la difesa dell'imputato Beltramo Susanna con il consenso delle altre parti depositava un elaborato peritale redatto dal suo consulente tecnico dottor Giordano Pietro con rinuncia all'escussione dello stesso.
- Le udienze del 22 giugno 2018 e del 15 novembre 2018 risultavano di mero rinvio in ragione della sopravvenuta inagibilità della sede del Tribunale Penale di Bari.
- L'udienza del 20 dicembre 2018 risultava di mero rinvio per assenza di questo giudicante dovuta a concomitante impegno professionale.
- Udienza del 10 gennaio 2019 svoltasi nella sede provvisoria di Modugno che risultava di mera calendarizzazione.
- Udienza del 1 marzo 2019 nella quale la difesa della Merrill Lynch International rinunciava all'escussione del proprio consulente tecnico professoressa Muserra Anna Lucia con contestuale acquisizione dell'elaborato peritale redatto da quest'ultima e la difesa dell'imputato Borrega Daniele dichiarava di rinunciare a tutti i propri residui testi.

- Udienza del 10 giugno 2019 nella quale la difesa dell'imputato Borrega Daniele depositava documentazione.
- Udienza del 4 ottobre 2019 nella quale veniva dichiarata chiusa l'istruttoria ed il Pubblico Ministero concludeva nei termini indicati in epigrafe riservandosi di depositare una memoria scritta che veniva depositata nei giorni successivi.
- Udienza del 29 novembre 2019 nella quale le difese concludevano nei termini indicati in epigrafe e depositavano memorie scritte.
- Udienza odierna nel quale il Pubblico Ministero dichiarava di non avere repliche da formulare e conseguentemente questo giudicante si ritirava in camera di consiglio.

### MOTIVAZIONE

In via preliminare deve rilevarsi che come correttamente evidenziato in sede di conclusioni dal Pubblico Ministero i reati ascritti agli imputati Borrega Daniele, Beltramo Susanna e Pavesi Maurizio sono alla data odierna ampiamente prescritti.

Conduce a tale conclusione la constatazione che secondo l'orientamento più recentemente affermatosi nella giurisprudenza della Corte di Cassazione (qui si richiama Cass. pen. Sez. II Sent., 30/11/2017, n. 57287) *“Si configura truffa c.d. a consumazione prolungata quando la percezione dei singoli emolumenti sia riconducibile ad un originario ed unico comportamento fraudolento con la conseguenza che il momento della consumazione del reato - dal quale far decorrere il termine iniziale di maturazione della prescrizione - è quello in cui cessa la situazione di illegittimità”*.

Orbene andando ad applicare il principio giurisprudenziale appena citato deve rilevarsi come nel caso in valutazione la situazione di illegittimità è cessata alla data di esecuzione del sequestro disposto dal Gip presso il Tribunale di Bari in data 29 gennaio 2010.

Conseguentemente tenuto conto che i reati ascritti agli imputati si prescrivono in anni sette e mesi sei, pur tenendo conto delle cause di sospensione intervenute durante il dibattimento, tali reati risultano alla data odierna prescritti.

Ciò premesso, deve prendersi atto che le difese di tutti gli imputati persone fisiche in sede di conclusioni hanno richiesto in via principale di emettersi nei confronti dei loro assistiti sentenze di assoluzione perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto.

Sul punto deve constatarsi che secondo l'orientamento consolidato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione statuito nella celebre pronuncia Cass. pen. Sez. Unite Sent., 28/05/2009, n. 35490 *"In presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento"*.

Orbene andando ad applicare il suddetto principio di diritto al caso in questione questo giudicante ritiene sussistere i presupposti di una pronuncia ex secondo comma dell'art.129 c.p.p. in favore di tutti e tre gli imputati persone fisiche in forza delle seguenti sintetiche considerazioni relative alla posizione di ciascuno di essi.

#### **Posizione dell'imputato Borrega Daniele**

Deve preliminarmente evidenziarsi come le fattispecie di reato ascritte all'imputato sono costituite da truffe contrattuali e conseguentemente le condotte contestate al Borrega attengono tutte alle fasi preparatorie e di stipulazione dei contratti e non alla successiva fase dell'esecuzione degli stessi, fase quest'ultima rispetto alla quale in base al suo profilo professionale il Borrega è risultato essere in toto estraneo.

Per l'effetto di quanto detto deve rilevarsi come non siano in alcun modo riconducibili alla persona del Borrega le operazioni dettate da fini speculativi di sostituzione dei titoli presenti nel sinking fund (di cui si parlerà più avanti) poste in essere anni dopo la stipulazione dei contratti ad opera verosimilmente di altri funzionari della Merrill Lynch International peraltro mai identificati in questo procedimento.

Ciò premesso, passando alla valutazione delle principali condotte contestate al Borrega questo giudicante ritiene che dall'istruttoria espletata siano emersi con evidenza i seguenti elementi che consentono una pronuncia ex secondo comma art.129 c.p.p. nei confronti del suddetto imputato.

Va innanzitutto posto in risalto che, come riconosciuto dallo stesso consulente tecnico del Pubblico Ministero, Benini Nicola, il quale per redigere il suo elaborato ha studiato per quasi due anni i contratti sottoscritti dalla Regione Puglia, i suddetti contratti non



contengono clausole “nascoste”, ingannevoli ovvero scarsamente intelleggibili e regolamentano ogni facoltà spettante alla Merrill Lynch International nel corso dell’esecuzione del contratto. Sempre a giudizio del suddetto consulente tecnico coloro che hanno partecipato alla redazione dei contratti (soggetti nei quali è certamente da ricomprendersi il Borrega) hanno agito in buona fede perché non avevano le competenze economiche per prevedere che quelle che nella loro attività professionale erano clausole giuridiche contrattuali negli anni successivi sarebbero diventate nelle mani degli operatori di borsa opzioni finanziarie da sfruttare per far conseguire maggiori profitti all’istituto bancario di appartenenza.

L’istruttoria espletata ha poi radicalmente smentito che come asserito nei capi di imputazione non fosse stata messa a disposizione del funzionario della Regione Puglia Sansò Salvatore una copia del contratto tradotta in italiano. Conducono a tale conclusione la constatazione che:

- Alla delibera di Giunta Regionale dell’8 agosto 2002 che approvava l’operazione di lancio del bond e la contestuale operazione in derivati è risultata essere allegata la traduzione in italiano dell’accordo quadro ISDA che sarebbe stato poi trascritto in relazione alle singole operazioni in contratti derivati.
- Come riferito dal teste Palese Rocco (che sottoscrisse il contratto del 2003), all’epoca dei fatti assessore della Regione Puglia, due giorni prima della stipulazione del contratto in lingua inglese avvenuta in data 23 gennaio 2003 il Borrega provvide a consegnargli, in data 21 gennaio 2003, una copia dello stesso tradotta in lingua italiana.
- Il contratto del 2004 è risultato essere identico nel testo fatta eccezione per cifre e data a quello del gennaio 2003 ma ciò nonostante il funzionario regionale Sansò Salvatore all’epoca ritenne, per motivi non facilmente comprensibili, da un lato, di sottoscrivere nel gennaio 2004 il contratto in lingua inglese senza preventivamente leggere la copia in italiano del contratto del 2003 facilmente reperibile negli Uffici della Regione Puglia e, dall’altro, di non leggere nemmeno la traduzione in lingua italiana del contratto da lui sottoscritto prima dell’emanazione della delibera regionale del 18 marzo 2004 con la quale veniva approvata l’operazione da lui stipulata con la Merrill Lynch International, pur avendone avuto la possibilità atteso che la suddetta traduzione costituisce l’allegato F) della suddetta delibera regionale.

Dall’istruttoria espletata è emerso altresì che difformemente da quanto asserito nei capi di imputazione la clausola attribuite alla Merrill Lynch International la facoltà di

sostituzione dei titoli presenti nel sinking fund con altri ricompresi in un elenco concordato tra le parti indipendentemente dal rating avuto dagli stessi veniva dettagliatamente illustrata nella presentazione dell'operazione finanziaria ai rappresentanti della Regione Puglia avvenuta a Dublino in data 21 gennaio 2003, vale a dire due giorni prima della sottoscrizione del primo contratto.

Sempre con riferimento alla suddetta clausola contrattuale nel corso del dibattimento è emerso incontestabilmente come al momento della stipula dei contratti non era assolutamente immaginabile che alcuni dei soggetti emittenti (quale lo stato della Grecia) i titoli con i quali la Merrill Lynch International aveva la facoltà di sostituire quelli presenti nel sinking fund potessero anni dopo andare in default; conseguentemente non può qualificarsi come fraudolenta la suddetta clausola contrattuale per non aver previsto il divieto per la Merrill Lynch International di inserire nel sinking fund titoli di enti a rischio di default.

In argomento va infine sottolineato che è stato acclarato in maniera incontestabile che in ogni caso di sostituzione dei titoli presenti nel sinking fund la Merrill Lynch International aveva l'obbligo contrattualmente stabilito di darne comunicazione alla Regione Puglia entro cinque giorni lavorativi.

L'istruttoria espletata ha infine consentito di rilevare l'incontestabile errore di calcolo nel quale sono incorsi gli operanti della Guardia di Finanza nel confrontare la "convenienza economica" per la Regione Puglia del primo contratto stipulato con la Merrill Lynch International rispetto ad un ipotetico mutuo di identico importo stipulato alla medesima data con la Cassa Depositi e Prestiti.

Infatti nel corso della sua testimonianza il luogotenente Quagliana ha riferito che:

- Gli operanti hanno determinato in 70 milioni di euro il risparmio di spesa che la Regione Puglia avrebbe conseguito stipulando un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti procedendo alla sommatoria di quanto la Regione Puglia ha versato alla Merrill Lynch International nei primi sette anni di esecuzione del contratto e confrontando tale importo con quanto la Regione Puglia avrebbe invece versato alla Cassa Depositi e Prestiti nel medesimo periodo di tempo.
- Gli importi confrontati dagli operanti sono dei semplici flussi di pagamento comprensivi di capitale ed interessi non confrontabili fra loro perché attinenti a due piani di ammortamento diversi.



- Infatti i due prestiti in questione (quello concesso realmente dalla Merrill Lynch International e quello che in astratto sarebbe stato concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti) prevedono due modalità di restituzione del capitale (c.d. piani di ammortamento) del tutto diverse fra loro. Nel caso di mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti sono previste rate di importo costante per tutto il periodo del prestito; con tale modalità le rate iniziali sono per una quota prevalente a saldo degli interessi e per una quota inferiore a saldo del capitale. Al contrario nel caso del contratto stipulato con la Merrill Lynch International è stabilito che la Regione Puglia restituisca il prestito ottenuto con rate di importo variabile la cui quota di saldo del capitale è costante per tutto il periodo; con quest'ultima tipologia di piano di ammortamento il debitore rimborsa più velocemente il capitale e quindi negli ultimi anni del prestito dovrà restituire una quota inferiore del capitale rispetto alla modalità di rimborso prevista per il mutuo ottenuto dalla Cassa Depositi e Prestiti.
- Gli operanti non hanno invece proceduto ad al calcolo di quelli che sarebbero stati per la Regione Puglia i risultati finali delle due tipologie di ammortamento ed in particolare, atteso che in entrambi i casi al termine dell'esecuzione del contratto il capitale ricevuto in prestito sarebbe stato restituito integralmente, l'eventuale differenziale tra gli interessi (remunerazione del capitale ricevuto in prestito) che complessivamente la Regione Puglia avrebbe versato al suo finanziatore nel corso degli anni secondo le due formule contrattuali.

### **Posizione dell'imputato Pavesi Maurizio**

Oltre a quanto già detto, in relazione alla posizione dell'imputato Pavesi Maurizio vanno evidenziate le seguenti considerazioni che ulteriormente supportano la pronuncia ex secondo comma dell'art.129 c.p.p. nei suoi confronti.

Nel corso dell'amplissima istruttoria che ha caratterizzato questo procedimento l'unico teste a far riferimento all'imputato Pavesi Maurizio è stato il dottor Rocco Palese.

Orbene all'udienza del 22 settembre 2017 il suddetto teste se da un lato ha affermato di essere consapevole che la Fincon s.r.l. è la società del Pavesi e che questa si è occupata della determinazione del rating della Regione Puglia, contestualmente ha manifestato in maniera evidente di non aver mai conosciuto il tipo di legame sussistente tra la Merrill Lynch International e la società del Pavesi arrivando a dichiarare che a suo giudizio la Fincon sarebbe parte integrante della Merrill Lynch International.

Al contrario dalla documentazione acquisita è emerso che:



- La Fincon s.r.l. sin dal 1995 ha avuto un rapporto di consulenza con la Merrill Lynch International.
- Nell'ambito di tale rapporto di consulenza per conto della Merrill Lynch International la Fincon s.r.l. ha svolto esclusivamente l'attività di "rating advisor" (consulente sul rating) di diversi enti locali italiani. Attraverso la sua attività di consulenza la Fincon s.r.l. ha consentito alla Regione Puglia di ottenere dalle Agenzie di Rating, quali Moody's e Standard & Poor, l'attribuzione di un rating internazionale (il merito di credito ossia una valutazione della capacità dell'ente di essere solvibile nel rimborsare capitale e interessi del suo indebitamento) condizione essenziale per poter accedere ai mercati internazionali dei capitali.
- La Fincon s.r.l. difformemente da quanto riportato nel capo di imputazione non ha svolto alcun ruolo di intermediazione nella contrattazione finanziaria intercorsa tra la Merrill Lynch International e la Regione Puglia conclusasi con la stipula dei derivati. Ad attestare tale circostanza è la convenzione stipulata con la Regione Puglia in data 27 gennaio 2000 che era focalizzata solo sull'ottenimento del rating e sulle ulteriori attività funzionali all'emissione sui mercati internazionali dei titoli obbligazionari.

#### **Posizione dell'imputata Beltramo Susanna**

Oltre quanto già detto in precedenza in relazione alla posizione dell'imputata Beltramo Susanna vanno evidenziate le seguenti considerazioni che ulteriormente supportano la pronuncia ex secondo comma dell'art.129 c.p.p. nei suoi confronti.

L'amplessima istruttoria dibattimentale ha avuto quale oggetto pressoché esclusivo l'analisi economica delle operazioni finanziarie in contestazione, al fine di verificarne struttura, conoscibilità e convenienza per le parti contrattuali, nonché di appurare l'effettiva sussistenza del profilo di danno ipotizzato nell'imputazione. Al contrario nessuno dei numerosi testi o consulenti tecnici escussi ha riferito alcunché di rilevante in ordine ai profili giuridici connessi alle due operazioni finanziarie (limitandosi a richiamare la documentazione contrattuale) e soprattutto alla condotta tenuta dall'imputata. Ne discende che a parte la documentazione acquisita, dall'istruttoria espletata non è emerso alcun altro elemento di supporto all'ipotesi accusatoria.

Ciò premesso, va evidenziato che la Regione Puglia conferiva l'incarico professionale alla Betramo con la deliberazione della Giunta Regionale n. 1129, datata 8 agosto 2002 nella quale si legge testualmente "*preso atto della necessità di predisporre una specifica*



*documentazione legale di offerta dei titoli obbligazionari sui mercati finanziari internazionali ("Prospetto Informativo") di diritto inglese; considerato che, al fine del perfezionamento del Prospetto Informativo, occorre avvalersi di primari studi legali italiani ed internazionali (...); esaminate le indicazioni fornite da Merrill Lynch per i sopraccitati ruoli funzionali alla realizzazione del Prospetto Informativo, nonché il preventivo di spese ammontanti ad euro 39.000 ed euro 45.000 rispettivamente per lo Studio Legale Beltramo e per Allen & Overy, quali studi legali rispettivamente per il diritto italiano ed inglese".*

Risulta pertanto evidente che, da un lato, la nomina della Beltramo aveva quale oggetto esclusivo la redazione del Prospetto Informativo relativo all'operazione finanziaria decisa dalla Giunta Regionale e che, dall'altro lato, l'imputata non ha mai ricevuto alcun incarico professionale di compiere una qualsivoglia valutazione in ordine alla convenienza economica ed ai rischi connessi all'emissione obbligazionaria regionale e ai correlati prodotti derivati.

Dall'istruttoria espletata non è stato provato che la Beltramo al momento in cui riceveva l'incarico professionale dalla Regione Puglia fosse legata alla Merrill Lynch International da alcun rapporto professionale. A tale data era già nota alla Regione Puglia la circostanza che lo Studio Legale Beltramo in passato avesse avuto modo di lavorare ad analoghe operazioni in cui era coinvolta Merrill Lynch International e quindi fosse da questa conosciuto come attestato dalla constatazione che nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 1129 dell'8 agosto 2002 si dà espressamente atto che lo Studio Beltramo è stato indicato alla Regione Puglia da Merrill Lynch International.

In relazione alle operazioni finanziarie di cui ai capi di imputazione la Beltramo ha ricevuto incarichi professionali solo ed esclusivamente dalla Regione Puglia mentre non risulta essere stata legata da alcun rapporto professionale con la Merrill Lynch International come attestato dalla circostanza che l'imputata ha emesso le fatture dei suoi onorari nei confronti della Regione Puglia. Ai fini della valutazione della responsabilità penale dell'imputata risulta irrilevante che al saldo delle suddette fatture abbia provveduto la Merrill Lynch International e non la Regione Puglia perché ciò è avvenuto in forza di accordi intercorsi tra i due enti, accorsi di cui viene dato espressamente atto nelle varie Deliberazioni della Giunta Regionale acquisite.



Alla luce di tutto quanto detto questo giudicante ritiene doversi disporre in applicazione del secondo comma dell'art.129 c.p.p. l'assoluzione degli imputati Borrega Daniele, Beltramo Susanna e Pavesi Maurizio dai reati loro ascritti perché il fatto non sussiste.

### **Posizione della Merrill Lynch International**

Alla luce dell'istruttoria espletata questo giudicante ritiene non provata la responsabilità amministrativa della Merrill Lynch International.

Conducono a tale valutazione oltre tutto quanto già affermato in relazione agli imputati persone fisiche e quindi all'acclarata insussistenza dei reati presupposti ascritti all'imputato Borrega Daniele anche le seguenti ulteriori considerazioni.

In base al disposto del secondo comma dell'art.7 del D. L.vo 231/2001 è esclusa la responsabilità dell'ente per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio quando prima della commissione dei reati l'ente ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Ciò premesso, deve in primo luogo rilevarsi che, per lo meno in base all'istruttoria espletata, sembrerebbe che non sia stata espletata alcuna attività di indagine avente ad oggetto il modello di organizzazione adottato dalla Merrill Lynch International al momento della commissione dei reati di cui ai capi di imputazione A) e B).

In secondo luogo va evidenziato come nel corso del dibattimento la difesa dell'ente ha prodotto un elaborato peritale redatto dal suo consulente tecnico di parte prof. Anna Lucia Muserra nel quale si pone in risalto che all'epoca dei fatti di reato *"nel Gruppo ML & Co. erano in vigore codici etici del tutto rispondenti agli elementi che le Linee Guida di Confindustria indicano come fondamentali per l'articolazione di principi etici funzionali al rispetto del D.L.vo 231/2001, riguardanti il principio di legalità, l'accountability delle operazioni aziendali, i principi base nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, l'obbligo di segnalazione di pratiche scorrette ed i meccanismi sanzionatori. [...] In secondo luogo, la ricostruzione effettuata, consente di dare atto dell'oggettiva esistenza, nel sistema di controllo di MLI, di adeguati strumenti di attuazione dei programmi di compliance, sia in termini di capacità di assessment dei potenziali rischi sottesi da condotte scorrette e sia in termini di definizione e di diffusione di policy e procedure, idonee ad incanalare le condotte organizzative verso le soluzioni ritenute più corrette ai fini della prevenzione dei rischi individuati", con previsione di "standard di controllo pin*



*specifici, diretti a disciplinare il comportamento dell'azienda nel quadro delle norme e delle prassi di riferimento dell'attività finanziaria svolta da MLI e dei contesti — in particolare quello dei rapporti con la Pubblica Amministrazione — nei quali tale attività era esercitata. Si è infine accertato che le funzioni di controllo all'epoca contemplavano anche lo svolgimento di attività sostanzialmente identiche a quelle che la legge affida all'Organismo di Vigilanza, sia per quanto l'oggetto dei controlli e sia per quanto attiene il soggetto adibito a tale funzione”.*

Ne discende che, in assenza di elementi di senso contrario forniti sul punto dalla pubblica accusa, deve ritenersi provato che la Merrill Lynch International all'epoca dei fatti contestati, risultava dotata di un sistema di controllo interno rispondente alle condizioni operative che il D.L.vo.231/2001 considera quali indispensabili requisiti nella costruzione di un efficace sistema di prevenzione dei reati adeguatamente focalizzato su finalità di compliance alla legge e, come tale, sostanzialmente assimilabile a quello che la norma prescrive ai fini della concessione della condizione esimente: pertanto, anche nell'ipotesi di sussistenza dei reati presupposti, l'illecito amministrativo ascritto all'ente suddetto sarebbe in ogni caso insussistente.

In ogni caso ad colorandum va posto in rilievo che la Merrill Lynch International con l'accordo sottoscritto in data 9 febbraio 2012 con la Regione Puglia ha provveduto a rinunciare in maniera definitiva all'esercizio di determinati diritti previsti dagli originari contratti introducendo significative variazioni all'assetto contrattuale con particolare riguardo ai meccanismi di funzionamento del c.d. sinking fund.

In particolare con il suddetto accordo del 9 febbraio 2012 la Merrill Lynch International ha di fatto impedito il consolidamento di ogni potenziale conseguenza negativa per la Regione Puglia derivante dall'esecuzione degli originari contratti.

Conseguentemente nella stipula del suindicato accordo da parte della Merrill Lynch International risulta certamente integrata la fattispecie esimente prevista dal 2° comma dell'art.26 del D.L.vo 231/2001 avendo il suddetto ente impedito la realizzazione dell'evento oggetto dell'illecito amministrativo allo stesso ascritto.

Alle luce di tutto quanto detto questo giudicante ritiene doversi ex art.66 L.231/2001 escludere la responsabilità della Merrill Lynch International perché l'illecito amministrativo alla stessa contestato non sussiste.

La complessità del procedimento non consente la redazione della motivazione in camera di consiglio.

**P.Q.M.**

**Il Giudice del Tribunale di Bari**

Visto il secondo comma dell'art.129 c.p.p. assolve gli imputati Borrega Daniele, Beltramo Susanna e Pavesi Maurizio dai reati loro ascritti perché il fatto non sussiste.

Visto l'art.66 L.231/2001 esclude la responsabilità della Merrill Lynch International perché l'illecito amministrativo alla stessa contestato non sussiste.

Fissa per il deposito della motivazione il termine di giorni novanta.

Bari, 20.12.2019

Il Giudice

(dr. Domenico Mascolo)



DEPOSITATO IN CANCELLERIA CENTRALE

oggi. 20 MAR 2020

Ass. Giud. M. SAMMARELLI

